

ACCORDO – QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241

tra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

e

SOGEI - SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA S.P.A.

L'Università degli Studi Roma Tre, con sede legale in Roma, Via Ostiense n.133, codice fiscale/partita IVA 04400441004, rappresentato dal **Prof. Massimiliano Fiorucci**, Rettore *pro tempore* dell'Università degli Studi Roma Tre, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università (d'ora in poi anche solo "Università");

e

Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, Via Mario Carucci 99 Roma, - 00143 Roma - P. IVA 01043931003, come legalmente rappresentata dall'**Ing. Cristiano Cannarsa**, Amministratore delegato *pro tempore*

PREMESSE

a) CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente conoscenze e competenze culturali, scientifiche e professionali, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici e privati;

b) VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre, emanato con D.R. n. 333 del 14.02.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 58 del 7.03.2020;

c) CONSIDERATO che l'Università degli Studi "Roma Tre" un'eccellenza, soprattutto in area giuridica, riconosciuta a livello nazionale e internazionale;

d) CONSIDERATO che tra le funzioni primarie dell'Università Roma Tre vi è la partecipazione ai processi di innovazione culturale e tecnologica della società e del mondo produttivo;

e) CONSIDERATO che Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A. - è da sempre leader nell'ingegneria del dato e riferimento dell'ICT pubblica, grazie a infrastrutture e soluzioni tecnologiche affidabili, innovative e con elevati standard di sicurezza. Inoltre, grazie alle competenze maturate e ai modelli organizzativi sviluppati, l'Azienda è in grado di assicurare efficienza, puntualità e tempestività nella gestione degli incarichi. Oggi, a fronte di un programma di iniziative strategiche per la protezione dei dati e dei sistemi informatici, Sogei è interfaccia qualificata dell'Autorità Giudiziaria e degli

Organismi di intelligence su temi di sicurezza nazionale di particolare rilievo, come ad esempio l'info-sharing in caso di minacce cibernetiche.

Sogei, come società di *Information and communication technology* (ICT) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha realizzato progetti strategici, quali, tra gli altri, il Fascicolo Sanitario Elettronico, il Concordato Preventivo Biennale e la Dichiarazione Precompilata, creando valore sia per le Istituzioni che serve (attraverso la raccolta e l'elaborazione di una mole enorme di dati), sia per il sistema produttivo e la cittadinanza in generale grazie al supporto fornito alla PA nello sviluppo di servizi innovativi, accessibili e efficienti.

f) CONSIDERATO che l'Università intende avvalersi dell'esperienza e delle professionalità presenti in Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A per la realizzazione di alcuni degli scopi istituzionali, attingendo alle competenze e alla capacità di collaborazione scientifica espresse dalla stessa Sogei-Società Generale d'Informatica S.p.A.;

g) CONSIDERATO, pertanto, che il fine che si intende perseguire è di interesse scientifico, da realizzarsi anche attraverso il contributo di Sogei-Società Generale d'Informatica S.p.A. e del suo personale (personale dipendente/esperti/collaboratori), nella realizzazione delle sue finalità istituzionali;

PRESO ATTO

dell'atto d'indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, con la normativa ivi citata (d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, art. 11; D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; art. 53, come modificato dalla Legge n. 190/2012; Legge 4 novembre 2005 n. 230, art. 1; Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 6 comma 10);

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'Accordo-quadro

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo-quadro.
2. Il presente Accordo-quadro (nel prosieguo "Accordo") è finalizzato alla costituzione di una collaborazione scientifica a titolo gratuito tra le Parti stipulanti.
3. Tale collaborazione ha come finalità quella di:
 - operare in modo congiunto al fine di dar vita ad iniziative didattiche, di formazione in senso lato e scientifiche sul tema di protezione, gestione e interoperabilità dei dati, detenuti anche dalle Pubbliche amministrazioni;
 - operare in modo congiunto al fine di dar vita ad iniziative formative professionalizzanti sul tema della cybersicurezza;
 - operare congiuntamente al fine di diffondere la cultura della corretta gestione dei dati, anche attraverso attività di *dissemination*.
4. Nel rispetto dei propri fini istituzionali e del proprio statuto legale e regolamentare, le Parti si impegnano congiuntamente a promuovere l'organizzazione e/o la collaborazione ad attività seminariali e accademiche, anche di alta formazione, in aree di comune interesse.

Art. 2 (Accordi attuativi)

Le singole iniziative previste all'articolo precedente potranno essere realizzate previa stipula di appositi accordi attuativi, approvati di volta in volta dai competenti organi delle Parti, secondo i rispettivi statuti e regolamenti.

Tali accordi, corredati di eventuali documenti di natura tecnica, disciplineranno gli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione, gli impegni e gli oneri reciproci, ivi comprese le eventuali risorse da mettere a disposizione, e quant'altro necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, precisando la ripartizione di attività e adempimenti tra le Parti.

Per l'Università gli accordi attuativi potranno essere stipulati dai singoli Dipartimenti, in quanto strutture deputate alla didattica, alla ricerca e alla valorizzazione delle conoscenze, dotate di autonomia organizzativa, gestionale e negoziale.

L'eventuale sottoscrizione degli accordi attuativi rappresenta una facoltà delle Parti che ne valuteranno il contenuto senza alcun obbligo di contrarre.

Gli accordi saranno redatti in ottemperanza alle norme vigenti e alla presente Convenzione e in ogni caso richiameranno le condizioni della presente Convenzione. Ciascuna delle parti individuerà per iscritto il proprio referente competente per la definizione di ciascun accordo attuativo.

Art. 3 – Referenti

1. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo.
2. Referenti generali delle parti per il presente Accordo e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso, sono rispettivamente il Rettore *pro tempore* dell'Università o un suo delegato e il rappresentante legale di Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A o un suo delegato.

Art. 4 – Obblighi e adempimenti delle parti

1. Ai fini del presente Accordo Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A s'impegna:
 - a) a mettere a disposizione le proprie strutture logistiche, il materiale e il personale occorrente al conseguimento delle attività concordate, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) a condividere i dati raccolti durante l'attività prestata.
 - c) ad individuare le attività di rilevante e comune interesse scientifico e culturale da sviluppare attraverso lo svolgimento di appositi programmi e progetti di ricerca e studio;
 - d) ad avvalersi, in via non esclusiva, del supporto dell'Università Roma Tre ai fini della definizione del piano delle attività e alla individuazione delle tematiche di rilevante e comune interesse scientifico e culturale da sviluppare attraverso lo svolgimento di appositi programmi e progetti di ricerca e studio;
 - e) a garantire il supporto necessario alla organizzazione congiunta di iniziative scientifiche e culturali;
 - f) a concedere il proprio logo istituzionale per eventuale materiale illustrativo e promozionale dell'Università, oltre che per i documenti di presentazione di incontri di studio, convegni, seminari e conferenze, previa autorizzazione ogni volta della SOGEI.
2. Ai fini del presente Accordo, l'Università degli Studi Roma Tre s'impegna:

- a) a mettere a disposizione le aule e le proprie strutture logistiche, il materiale e il personale occorrente al conseguimento delle attività concordate, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- b) a condividere i dati raccolti durante l'attività prestata;
- c) ad individuare le attività di rilevante e comune interesse scientifico e culturale da sviluppare attraverso lo svolgimento di appositi programmi e progetti di ricerca e studio;
- d) ad avvalersi del supporto dell'altra Parte ai fini della definizione del piano delle attività e alla individuazione delle tematiche di rilevante e comune interesse scientifico e culturale da sviluppare attraverso lo svolgimento di appositi programmi e progetti di ricerca e studio;
- e) a garantire il supporto necessario alla organizzazione congiunta di iniziative scientifiche e culturali;
- f) a concedere il proprio logo istituzionale per eventuale materiale illustrativo e promozionale dell'Università, oltre che per i documenti di presentazione di incontri di studio, convegni, seminari e conferenze

Art. 5 – Norme relative al personale coinvolto

- 1. Ciascuna parte si impegna a valutare la possibilità di accogliere, in qualità di visitatore, il personale dell'altra parte operante nelle attività oggetto del presente Accordo, compatibilmente con le proprie disponibilità.
- 2. In tale ipotesi, i visitatori saranno tenuti a uniformarsi alle regole comportamentali ed alle normative di sicurezza e di prevenzione sanitaria in vigore presso la parte ospitante.
- 3. Le parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- 4. Ciascuna parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra parte.
- 5. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, le sedi dell'altra parte.
- 6. Le modalità operative di frequenza e di accesso e d'interazione tra le figure professionali coinvolte fanno riferimento alle istruzioni emanate rispettivamente dai referenti indicati nell'art. 2 (due) del presente Accordo.
- 7. Nell'ambito della convenzione è fatto obbligo alle strutture coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo di attenersi a quanto ivi previsto nei successivi accordi integrativi.
- 8. Il personale universitario (professori, ricercatori, dottori, contrattisti di ricerca/assegnati di ricerca e dottori/dottorandi di ricerca) e le altre figure individuate di comune accordo tra le Parti, previamente identificati sulla base di preventive comunicazioni reciproche, saranno chiamate a svolgere, in via non esclusiva e senza vincolo di subordinazione, attività di formazione e ricerca scientifica previa comune positiva valutazione del *curriculum vitae* e delle competenze professionali.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

- 1. Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati

personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i). nonché alle normative nazionali e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento di dati personali effettuato dalle parti per la conclusione del presente accordo di collaborazione e per il perseguimento delle finalità correlate è altresì effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della normativa richiamata, nonché nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza da adottare, nel rispetto comunque della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, assicurando livelli di protezione adeguati al rischio di violazione e/o diffusione impropria.

3. In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza. È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali, con modalità autonomamente definite, alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al presente Protocollo e a garantire l'esercizio dei diritti degli interessati, così come previsto dall'art. 15 ss. del Reg. Ue 679/2016, dando immediata comunicazione all'altra parte qualora l'istanza ricevuta dall'interessato fosse invece a questa diretta.

Art. 7 – Obbligo di segretezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le parti in virtù del presente Accordo debbono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi del medesimo Accordo e saranno considerate soggette al necessario riserbo, che dovrà essere mantenuto nei confronti di terzi.

3. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

4. In nessuna circostanza le parti rilasceranno annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni pubblicitarie riguardanti i contenuti del presente Accordo, nonché in relazione alle iniziative svolte in attuazione, senza il reciproco consenso.

5. Per studi o ricerche congiuntamente realizzate, ciascuna delle parti si impegna a non divulgarne i risultati, salvo esplicita autorizzazione dell'altra parte, risultante da comunicazione scritta o salvo esplicito accordo scritto tra le parti.

6. Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale.

Art. 8 – Durata e rinnovo

1. L'accordo ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. L'eventuale rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni o la proroga dell'accordo per altra durata dovranno essere concordati tra le parti e formalizzati con apposito atto scritto.

Art. 9 – Recesso

1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione scritta mediante posta elettronica certificata (*pec*) o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi.
2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Art. 10 – Modifiche o integrazioni dell'Accordo

1. Ogni modifica e integrazione del presente Accordo potrà essere apportata solo ed esclusivamente previa definizione di apposita intesa formale tra le Parti e resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo, che entrerà in vigore tra le medesime dopo la sottoscrizione da parte di entrambi.

Art. 11 - Etica e responsabilità

1. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni contenute nei rispettivi Codici Etici adottati ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e disponibili ai seguenti link:
https://www.uniroma3.it/wp-content/uploads/file_locked/2020/05/Codice-Etico.pdf
<https://www.sogei.it/it/sogei-omepage/azienda/governance/Codiceetico.html>2. Il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi ivi previsti costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

Art. 12 – Controversie

1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria competente.
2. Le Parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso – ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – al tentativo di mediazione ex D.lgs. 28/2010. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
3. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo raggiungere un accordo, il Foro competente è quello di Roma in via esclusiva.

Art. 13 – Norme di rinvio e norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari in quanto applicabili in materia.
2. Le Parti concorderanno i necessari adeguamenti del presente Accordo alle disposizioni legislative e regolamentari di carattere innovativo e/o integrativo che nelle specifiche materie potranno sopravvenire.
3. Per ogni comunicazione ufficiale in ordine alla medesima Convenzione, le Parti si avvarranno della posta elettronica e, a tal fine, indicano i seguenti reciproci indirizzi:
-per l'Università degli Studi Roma Tre (amministrazione@ateneo.uniroma3.it)
-per Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A. (protocollosogei@pec.sogei.it)
4. Il presente Accordo, redatto in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. n. 642/1972, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del d.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della Parte richiedente.

Roma, li _____

Per Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Ing. Cristiano Cannarsa

Per l'Università degli Studi Roma Tre

Il Rettore
Prof. Massimiliano Fiorucci